



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2026

Attuazione Piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus)

Il “Commissario Straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu” Enrico Caterino, nominato con d.p.c.m. del 20 settembre 2024, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (G.U. 15 maggio 2024, n. 112), convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (G.U. 13 luglio 2024, n. 163), di seguito “Commissario”,

➤ **VISTO:**

- il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (G.U. 15 maggio 2024, n. 112), convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (G.U. 13 luglio 2024, n. 163);
- il d.p.c.m. del 20 settembre 2024;
- il “Piano di intervento” (di seguito “Piano”) per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), trasmesso il 19 dicembre 2024 al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
- il decreto, pervenuto con nota prot. 0173606 del 15/04/2025, con cui il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite le Regioni Veneto e Emilia-Romagna interessate dalle misure attuative del piano, hanno approvato il “Piano di intervento”;
- le ordinanze n. 1 del 15 aprile 2025 e n. 3 del 21 luglio 2025 con cui si è dato avvio - negli ambienti di transizione e marini dell’alto Adriatico, sia nelle aree lagunari che in quelle marino-costiere - alle misure previste nel richiamato “Piano”, al fine di contenere la popolazione della specie granchio blu e limitare l’impatto negativo sulla biodiversità e sulle risorse ittiche;
- l’ordinanza n. 4 del 10 settembre 2025 con cui è stata affidata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) l’attività di monitoraggio, al fine di valutare gli impatti del granchio blu sulla biodiversità e la qualità ambientale delle comunità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

bentoniche e ittiche, nonché l'efficacia delle misure previste dal "Piano".

- i Decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 19 marzo 2024, pubblicati sulla G.U. n. 94 del 22 aprile 2024, con cui, a seguito della condizione straordinaria di diffusione e impatto sulle produzioni di molluschicoltura, è stata dichiarata l'esistenza nei territori delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna del carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie granchio blu;

➤ CONSIDERATO

- che la diffusione della specie granchio blu e l'impatto di tale fenomeno sugli allevamenti di bivalvi hanno provocato situazioni di grave difficoltà per le imprese del settore pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quelle operanti nelle suindicate Regioni;
- le attività di contenimento sviluppate nel corso del 2025, con il sostegno alla pesca e smaltimento del granchio blu, hanno contribuito al suo contenimento con catture significative;
- che il succitato "Piano di intervento" è stato sviluppato secondo un approccio graduale, sperimentale e adattativo;
- che, parallelamente alle misure di contenimento poste in essere in attuazione del "Piano", sono state avviate dagli operatori della pesca delle iniziative per introdurre nel circuito commerciale il prodotto granchio blu;
- che tali attività, avviate dalla metà del 2025, così come altre progettualità volte a rendere la specie una risorsa sostenibile per il futuro, possono ritenersi potenzialmente in fase di espansione, stante l'interesse manifestato da parte di diverse aziende estere che hanno già organizzato nelle due Regioni (area Delta Po) dei punti di lavorazione e trasformazione del granchio catturato, per esportarlo verso quei Paesi (Stati Uniti, Corea del Sud, etc.) ove la specie è molto apprezzata a livello alimentare;
- che è interesse della struttura commissariale assecondare le suddette iniziative, atteso che un eventuale ampliamento del circuito commerciale consentirebbe di valorizzare la specie granchio blu, di consolidare un nuovo indotto economico per gli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

operatori della pesca, nonché di programmare un minore impiego delle risorse pubbliche per fronteggiare il fenomeno;

- che in tale ottica, al fine di indurre e favorire il conferimento del prodotto catturato - qualora idoneo per pezzatura e altre caratteristiche - verso le filiere commerciali, si ritiene di modificare al ribasso le stime, riportate nel Piano, per quanto concerne l'entità dei rimborsi stabiliti per la cattura (1,00 €/Kg) e per la successiva attività di smaltimento (0,50 €/Kg);
- **RICHIAMATE** le risultanze delle riunioni svoltesi il giorno 23 gennaio 2026 e l'11 febbraio 2026, presso la Prefettura di Ferrara e la Provincia di Rovigo, con la partecipazione dei referenti degli Enti territoriali, Consorzi e realtà associative del settore ittico;
- **RAVVISATA** la necessità di adottare, anche per il 2026, misure volte ad impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico e a sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura;
- **VISTA** l'ordinanza n. 5 del 27 ottobre 2025 con cui è stato rimodulato il quadro economico relativo alle risorse a disposizione del Commissario, con una nuova ripartizione, nelle annualità 2025 e 2026, dei costi e delle spese;
- **RITENUTO**, in virtù delle considerazioni di cui sopra, di impegnare le risorse disponibili per il 2026, per l'attuazione delle misure di contenimento previste dal "Piano", privilegiando gli interventi rivolti al sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura (contributo per acquisto seme di vongola) e al potenziamento dei sistemi di protezione (recinti e teli) delle aree di venericoltura;
- **VISTI:**
 - gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
 - il regolamento (UE) n. 717 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti nel settore della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

pesca e dell'acquacoltura;

- il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01);
 - la decisione della Commissione UE C(2025) 4076 final del 24/06/2025, rubricata “State Aid SA.119082 (2025/N) – Italy Urgent measures linked to the spread and proliferation of blue crab species”, nella parte in cui ritiene “[...] *di non sollevare obiezioni al regime, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea*”;
- **ACQUISITA** l’intesa della Regione del Veneto (nota prot. n. 133122 del 24/02/2026) e della Regione Emilia-Romagna (nota prot. n. 0183856.U del 26/02/2026);

O R D I N A

Articolo 1)

Risorse disponibili

Risorse pari ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) di cui all’articolo 7, co. 9, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, così ripartite:

- € 1.000.000,00 per le misure di cui ai punti 1 e 2 del successivo articolo 3);
- € 3.000.000,00 per le misure di cui ai punti 3 e 4 del successivo articolo 3).

Qualora vengano disposte, da parte delle due Regioni interessate (Veneto – Emilia Romagna), altre forme di indennizzo per interventi analoghi a quelli previsti dalla presente ordinanza nei periodi di tempo considerati, le risorse di cui sopra potranno essere ripartite diversamente in base alle economie che verranno a crearsi.

Articolo 2)

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui alla presente ordinanza, i Consorzi, le Cooperative e le imprese dell’acquacoltura e della pesca che siano titolari di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

impianti autorizzati per l'allevamento di molluschi e che:

1. soddisfano i requisiti per essere definiti micro, piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);

2. siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

3. siano titolari di partita IVA;

4. non si trovino in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;

5. (solo per le imprese richiedenti indennizzo per la cattura e lo smaltimento del granchio blu) abbiano tra i propri soci o tra i propri dipendenti soggetti titolari di licenza di pesca professionale di cat A, oppure, per quanto riguarda le imprese di pesca marittima, siano iscritte nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca;

6. non abbiano in corso procedure concorsuali: l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle già menzionate situazioni o essere stata assoggettata a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;

7. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi (obbligo che dovrà essere mantenuto sia al momento della richiesta che per tutto il periodo successivo fino all'impegno delle risorse);

8. applichino il CCNL di riferimento ed adempiano agli oneri stabiliti delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente;

9. siano una impresa attiva, ovvero l'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al pagamento degli aiuti.

Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui alla presente ordinanza:

a) le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni arrecati dal granchio blu "Callinectes sapidus";

b) le imprese che si trovano nella condizione di non essere conformi alle norme della Politica Comune della Pesca (PCP). Il beneficiario del contributo deve mantenere detta conformità per tutto il periodo di attuazione del progetto ("periodo di concessione") e per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale dell'aiuto all'impresa;

c) le imprese che hanno commesso infrazioni a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e quelle che costituiscono o sostengono la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

d) le imprese i cui pescherecci sono inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento.

Sono, altresì, escluse dai pagamenti risultanti dai benefici di cui alla presente ordinanza le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Articolo 3)

Interventi e costi ammissibili

Sono ammissibili al contributo - purché non siano stati oggetto di richieste di altre forme di indennizzo, eventualmente disposte dalle due Regioni per azioni analoghe nelle medesime fasce temporali - i costi sostenuti per gli interventi di prelievo e smaltimento del granchio blu e gli interventi di semina e di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione del granchio blu effettuati nei territori delle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, come di seguito individuati:

1) Costi per la cattura:

a) a parziale copertura dei costi sostenuti per le operazioni di cattura del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

granchio blu, condotte mediante l'uso di attrezzi da pesca specifici che minimizzino le catture accessorie di altre specie, è stabilito un rimborso di € 0,90 per ogni kg di prodotto (granchio blu) catturato. L'importo è stato rivisto al ribasso in quanto si prevede un minor impegno organizzativo per tale attività e, quindi, dei relativi costi (costo delle quote di ammortamento di un peschereccio, costo consumo di carburante, attrezzature specifiche per la cattura del granchio, costi per il personale imbarcato, spese generali), atteso che - in virtù di quanto precisato nelle premesse - sarà considerato per le catture finalizzate allo smaltimento solo il prodotto non destinato al commercio.

2) Costi per lo smaltimento:

a) a parziale copertura dei costi sostenuti per lo smaltimento del granchio blu quale rifiuto, è stabilito un rimborso di € 0,30 per ogni kg. di prodotto (granchio blu) catturato e conferito al luogo di smaltimento. L'importo è stato rivisto al ribasso in quanto si prevede un minor impegno organizzativo per tale attività e, quindi, dei relativi costi (noleggio o ammortamento celle frigo; acquisto bins; noleggio muletto con ribaltina; facchinaggio; trasporto del prodotto con ditte specializzate dai punti di conferimento ai siti di smaltimento; predisposizione e attuazione misure volte a garantire il rispetto delle norme in materia igienico-sanitario e il benessere animale, ecc.), atteso che - in virtù di quanto precisato nelle premesse - sarà conferito solo il prodotto non destinato al commercio.

b) Il prodotto sarà gestito come "S.O.A. - CAT. 3 Sottoprodotti di origine animale", come previsto dagli artt. 10 e 14 del Regolamento CE 1069/2009 del 21 ottobre 2009 (*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*). Le procedure di conferimento, di stoccaggio e di smaltimento dovranno essere effettuate nel rispetto delle vigenti normative di carattere igienico-sanitario e del benessere animale.

3) Costi per la protezione delle aree di acquacoltura:

a) costi affrontati per la protezione delle concessioni di allevamento dall'azione predatoria del granchio blu, mediante l'allestimento di appositi recinti. Detti costi comprendono l'acquisto delle reti e il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

posizionamento delle stesse lungo il perimetro delle aree da salvaguardare; risultano ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto di recinzioni installate in aree private oppure in aree demaniali previo ottenimento del necessario nulla osta dell'Ente concedente l'area demaniale oggetto di allevamento;

b) costi sostenuti per l'acquisto di teli protettivi da posizionare sul fondo, appositamente realizzati per proteggere il seme di molluschi bivalvi dall'azione predatoria del granchio blu nelle prime fasi di accrescimento.

4) Costi per l'acquisto di seme di molluschi bivalvi:

a) costi sostenuti per l'acquisto di seme destinato alla coltivazione nelle aree in concessione al singolo richiedente e volto al ripopolamento delle aree colpite dal granchio blu. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese sostenute per l'acquisto di seme provenienti da stabilimenti specificamente autorizzati quali schiuditoi oppure quali impianti di preingrasso in strutture confinate (flupsy, bins, vasche, cassette, lanterne, poches, raceway).

Articolo 4)

Contributo erogabile

Misure ex art. 3, punti 1 e 2

Il contributo sarà concesso, per gli interventi ammissibili effettuati **dal 1° aprile 2026 sino alla data del 31 ottobre 2026.** nella forma a fondo perduto e secondo una percentuale da determinarsi sulla base delle risorse assegnate per tali misure, così come precisato al precedente articolo 1), e dell'ammontare complessivo delle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Per tale contributo le domande di rimborso dovranno pervenire alla struttura commissariale (tramite PEC all'indirizzo commissario.gb@pec.masaf.gov.it), entro il 30 novembre 2026.

Misure ex art. 3, punti 3 e 4

Il contributo, rispetto ai costi documentati sostenuti nel **periodo dal 1° marzo 2026 al 30 giugno 2026**, sarà concesso nella forma a fondo perduto e secondo una percentuale da determinarsi sulla base delle risorse assegnate



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

per tali misure, così come precisato al precedente articolo 1), e dell'ammontare complessivo delle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Per tale contributo le domande di rimborso dovranno pervenire alla struttura commissariale (tramite PEC all'indirizzo commissario.gb@pec.masaf.gov.it) entro il 31 luglio 2026.

Gli aiuti di cui alla presente ordinanza non riguardano le misure di cui al punto (135) degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (C/2023/1598 final).

Il contributo, sotto forma di sovvenzione diretta in denaro, è corrisposto a titolo di aiuto per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu ed è commisurato agli oneri e a tutte le spese sostenute dall'impresa, come precisato al precedente articolo 3.

I contributi di cui all'articolo 3, punti 1 e 2 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili. I contributi di cui all'articolo 3, punti 3 e 4 possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione.

I contributi di cui all'articolo 3, punti 3 e 4 non sono cumulabili:

- a. con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nella presente ordinanza;
- b. con gli aiuti «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nella presente ordinanza.

I contributi di cui all'articolo 3, punti 1 e 2 non possono essere cumulati con i pagamenti di cui al regolamento (UE) 2021/1139, né con gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili.

Qualora dei finanziamenti dell'Unione europea gestiti a livello centralizzato dalle Istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione Europea che non sono direttamente o indirettamente controllate dagli Stati membri, sono combinati con aiuti di cui alla presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

ordinanza, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica dell'intensità massima di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento previsto dalla presente ordinanza o, se più favorevoli, dalle norme applicabili ai finanziamenti dell'Unione Europea in questione.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Articolo 5)

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della concessione dei contributi, i soggetti richiedenti presentano apposita domanda redatta sulla base delle modalità di cui al comma 3. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

I Consorzi sono autorizzati a presentare domanda in nome e per conto delle imprese dell'acquacoltura e della pesca a loro consorziate che vi abbiano conferito mandato.

Le domande di contributo devono redatte sulla base delle indicazioni di seguito riportate, utilizzando l'allegato modello, e pervenire alla struttura commissariale tramite PEC all'indirizzo commissario.gb@pec.masaf.gov.it:

-- alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di non ammissibilità:

- documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell'istanza;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonché dei requisiti di cui all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 1 del 15 aprile 2025;
- relativamente ai costi di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 3:

- attestato rilasciato dal gestore del punto di conferimento, come individuato dalla struttura commissariale, riguardante la quantità di granchio blu catturata,

nonché, per la successiva fase di smaltimento:

- attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale.

Le attività di cattura e di smaltimento dovranno avvenire secondo le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - *Callinectes sapidus*

modalità operative stabilite dalla succitata ordinanza del Commissario n. 1 del 15 aprile 2025, in quanto compatibili con le suesposte esigenze di valorizzare il prodotto quale risorsa;

➤ relativamente ai costi di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 3:

- copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute dal beneficiario per l'esecuzione dei medesimi interventi, corredate delle relative quietanze e delle copie della documentazione bancaria o postale attestante l'avvenuto pagamento. **Le fatture dovranno riportare la taglia del seme acquistato o altri parametri indicativi della dimensione.**
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con cui si attesti la superficie che il richiedente detiene in concessione e/o l'impianto per l'allevamento di molluschi di cui è titolare (indicando i dati della relativa autorizzazione) e che i prodotti (recinzioni, teli e seme) per i quali si richiede il contributo sono destinati solo ed esclusivamente alla coltivazione nel medesimo impianto/area in concessione.

Articolo 6)

Istruttoria della domanda e procedura di erogazione del contributo

La struttura Commissariale svolge l'istruttoria sulle domande pervenute verificandone i presupposti di ricevibilità e ammissibilità e quantifica l'ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente.

La concessione del contributo viene effettuata con l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7, co. 9, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63. Gli aiuti ammissibili ed erogabili saranno ridotti proporzionalmente qualora la loro somma complessiva ecceda i massimali finanziari assegnati agli interventi, così come precisato al precedente articolo 1).

Con decreto del Commissario Straordinario viene assunto l'impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari ammissibili a contributo.

Articolo 7)

Controlli

Alle Autorità marittime territorialmente competenti sono assegnati i compiti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus

di controllo rispetto ai requisiti previsti dalla presente ordinanza che possono avvenire anche successivamente all'erogazione del contributo. Ai fini del corretto espletamento dei controlli, la struttura commissariale mette tempestivamente a disposizione delle Autorità Marittime tutta la documentazione prodotta dai soggetti richiedenti per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente ordinanza.

Verranno ugualmente effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva delle imprese richiedenti e i controlli antimafia laddove siano previsti in riferimento all'ammontare del contributo richiesto.

Articolo 8)

Disposizioni in materia di trasparenza

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del Commissario Straordinario.

Per assicurare la massima pubblicità e trasparenza al presente atto, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone, altresì, la sua pubblicazione sui siti delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, nonché l'affissione all'albo delle Capitanerie di Porto.

Il Commissario Straordinario
Enrico Caterino